

Sentenza n. 1651/2025 pubbl. il 06/05/2025
RG n. 321/2025
Sentenza n. cronol. 897/2025 del 06/05/2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da ██████████ ed altri 29 litisconsorti, tutti dipendenti della ████████ Spa (d'ora in poi, *breviter*, anche "Società"): 1) si accertava il diritto dei ricorrenti, assentatisi dal lavoro per tutto la durata delle operazioni elettorali, nel periodo 25-27/9/2022, di vedersi riconoscere tali giornate quali giorni, a tutti gli effetti, di attività lavorativa, per come specificato anche dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992, quindi con diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, o a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali; 2) si ordinava alla resistente la cessazione del comportamento discriminatorio e, ai fini della rimozione dei suoi effetti e di impedirne la ripetizione, si provvedeva nel senso di condannare la Società a: a) annullare i provvedimenti disciplinari relativi alle ritenute assenze ingiustificate dei ricorrenti nonché ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione ed a impedirne la reiterazione; b) pagare quanto dovuto ai ricorrenti per le giornate di assenza per motivi elettorali, nonché all'attribuzione dei dovuti riposi compensativi previsti dalla legge in conseguenza della partecipazione dei ricorrenti alle operazioni elettorali, quali rappresentanti di lista; c) risarcire i ricorrenti del danno non patrimoniale da discriminazione, da liquidarsi sulla base dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'art. 17 della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 28, commi 5-7, del d.lgs. n. 150/2011 nella misura minima che si indica pari ad € 2.500,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto fino al soddisfo; e d) disporre la pubblicazione del presente provvedimento su tre quotidiani di tiratura nazionale, indicate nelle seguenti testate: il Messaggero, il Corriere della Sera e la Repubblica.

La Società interponeva gravame, cui resistevano 31 dipendenti (incluso tale ██████████, non incluso tra gli originari ricorrenti, nei confronti del quale la sentenza *de qua* non contiene alcuna statuizione).

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

Il presente appello è articolato in quattro motivi di gravame.

Con i primi tre - che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto - l'appellante, denunciando la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 150/2001 e dell'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 e prospettando l'errata valutazione delle risultanze processuali - rimprovera al Tribunale capitolino di aver ritenuto provata, nel caso di specie, la dedotta discriminazione messa in atto dalla Società nei confronti dei dipendenti di cui sopra.

Le doglianze appaiono nel complesso fondate (assorbendo l'esame del quarto motivo relativo all'omessa motivazione sulla liquidazione del danno asseritamente subito dagli odierni appellati).

In punto di fatto, risulta incontestato tra le parti - oltre che documentalmente provato, come peraltro riportato anche nella gravata sentenza - per quel che qui rileva (ossia con esclusivo riferimento al giudizio antidiscriminatorio), per un verso, che, in vista delle elezioni politiche da tenersi il 25/9/2022, tutti i ricorrenti avevano tempestivamente chiesto, tramite apposita modulistica aziendale, i permessi di legge per lo svolgimento di funzioni di rappresentante di lista ai seggi elettorali, e, per altro verso, che la Società, con nota del 20/9/2022, non aveva autorizzato tali permessi, concessi, invece, a tutti coloro che li avevano richiesti per lo svolgimento delle funzioni di presidenti di seggio, segretari e scrutatori.



Sentenza n. 1651/2025 pubbl. il 06/05/2025
RG n. 321/2025
Sentenza n. cronol. 897/2025 del 06/05/2025

E', altresì, incontestato che il diniego all'assenza per ragioni elettorali ha trovato ragione nel fatto che, alla data del 16/9/2022 - ultimo giorno utile per presentare le domande per la partecipazione alle consultazioni elettorali - erano pervenute alla Società le richieste di 30 presidenti di seggio, 26 scrutatori e 14 segretari nonché 1159 rappresentanti di lista, di cui 915 lavoratori inquadrati come operatori di esercizio (autisti), tra i quali gli odierni ricorrenti (ad eccezione di █████ macchinista e █████ operaio manutentore).

Trattavasi, indubbiamente, di un numero elevatissimo di richieste avanzate dagli operatori di esercizio, a fronte del quale la Società, al fine di non paralizzare il trasporto pubblico - con le prevedibili conseguenze in termini di mancato rispetto del servizio che era tenuta a garantire - si era vista "costretta a non concedere i permessi richiesti ai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di rappresentanti di lista, pur garantendo la possibilità di adempiere alle funzioni elettorali ai componenti dei relativi uffici (presidenti, segretari, scrutatori)" per un totale di 70 dipendenti autorizzati (in particolare, qualora i 915 autisti si fossero assentati per partecipare alle elezioni politiche del 25/9/2020, sarebbe stato necessario sopprimere il 17% delle corse, con corrispondente riduzione dell'offerta per i cittadini).

Sul punto, il giudice di prime cure ha affermato che "le condotte denunciate dai ricorrenti e, in questa sede risultate provate, hanno determinato, quindi, una discriminazione sulla base delle opinioni personali di carattere politico, collegate alle prerogative elettorali di partecipazione alla vita politica economica e sociale" (del tutto ultroneo, ai fini del decidere, si rivela invece il richiamo del Tribunale ai "distacchi sindacali").

Orbene, premesso che l'asserita discriminazione postula l'esistenza di un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, si osserva che gli odierni appellati non sono stati discriminati rispetto agli altri soggetti che avevano chiesto l'autorizzazione a godere i permessi elettorali, atteso, da un lato, che la Società ha negato ciò a "tutti" i 1159 dipendenti, in quanto rappresentanti di lista alle consultazioni del 25/9/2022, e non solo ai 30 originari attori, e, dall'altro, che il divieto non è stato affatto correlato alla "opinione personale di carattere politico", non avendo il datore di lavoro possibilità di conoscere gli orientamenti politici e/o le convinzioni personali dei propri dipendenti.

Del resto, il modulo con cui i lavoratori chiedevano di assentarsi per partecipare alle attività elettorali prevedeva soltanto di specificare la tipologia di nomina, ossia presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista (effettivo o supplente), senza alcuna indicazione della lista elettorale di appartenenza; a seguito di tale specificazione, la Società ha concesso i permessi solo a coloro, in numero di 70, che erano stati nominati quali presidenti, scrutatori e segretari di seggio, ossia a figure infungibili (tranne in casi eccezionali e giustificati), la cui partecipazione alle attività elettorali è "obbligatoria" per legge, proprio per garantire le operazioni di voto.

Con ciò non si vuole sottovalutare l'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957 - il quale stabilisce che, "in occasione di tutte le consultazioni elettorali ... coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni", aggiungendo, al comma 2, che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa" (v., altresì, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992) - ma soltanto ribadire che, non essendo note alla Società le opinioni politiche degli odierni appellati, nessuna disparità di trattamento è stata perpetrata nei confronti di questi ultimi, poichè i permessi non sono stati concessi a tutti i richiedenti in quanto rappresentanti di lista.



Sentenza n. 1651/2025 pubbl. il 06/05/2025

RG n. 321/2025

Sentenza n. cronol. 897/2025 del 06/05/2025

Né si può imputare alla Società di non aver approntato tutti i rimedi necessari volti a garantire il servizio in assenza del personale addetto alla guida, atteso che - come acutamente osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11604 del 20/12/2023, sia pure all'esito di un giudizio c.d. ordinario - "la valutazione non possa che essersi attestata su una presunzione riferita a ferie e permessi richiesti normalmente nell'ultima parte di settembre, notoriamente periodo dell'anno non tra i più richiesti per godere di giorni di riposo, tanto che pensare che l'assenza di 915 autisti potesse essere sopperita con altrettanti rinvii di ferie e permessi, avanzati in tale arco temporale dal personale avente la medesima qualifica e rimasto in servizio, deve ritenersi del tutto improbabile".

Quanto alla possibile discriminazione nei confronti degli altri dipendenti che avevano fatto domanda di permesso elettorale come presidenti, scrutatori e segretari di seggio, si sottolinea che non è contestato né il numero di 915 analoghe domande avanzate dagli autisti come rappresentanti di lista, né la precisata percentuale di diminuzione delle corse che avrebbe provocato l'accoglimento di tutte le domande in tal senso, sicché la Società ha dovuto operare un bilanciamento, da un lato, tra il diritto a partecipare attivamente alle operazioni elettorali, proprio degli odierni appellati, così come d'altronde, degli altri addetti al servizio richiedenti, e, dall'altro, l'esigenza aziendale di assicurare l'efficienza del servizio di pubblico trasporto a tutela della collettività.

Diritto della collettività, questo, preminente ed essenziale, volto anche a garantire il diritto costituzionale delle persone alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., come confermato dalla normativa in materia di sciopero indetto nell'ambito del trasporto pubblico, che legittima la compressione in capo ai singoli dipendenti nei limiti della compatibilità dei secondi con il primo, limite individuato, nella specie, nell'autorizzazione all'assenza dei (soli) 70 dipendenti chiamati a far parte degli uffici elettorali in qualità di presidenti, segretari, scrutatori, con esclusione dei (numerosi) rappresentanti di lista.

Analogamente a quanto avviene per la compressione del diritto di sciopero in situazioni eccezionali (manifestazioni di rilevante importanza), così può subire analogha compressione il diritto a partecipazione attiva agli uffici elettorali in ipotesi di chiamata alle votazioni della popolazione, trattandosi parimenti di situazione eccezionale ove la garanzia dell'efficienza del servizio del pubblico trasporto è funzionale a garantire il diritto degli elettori all'agevole spostamento ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Peraltro, se si considera che il rappresentante di lista, in base alla normativa elettorale italiana, è colui che è incaricato solo di "assistere" alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito o di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria, l'opzione, operata *a posteriori*, dell'acquisizione delle domande per un qualsiasi criterio di selezione piuttosto che di un altro, avrebbe potuto essere tacciata di voler favorire una parte politica che aveva visto un maggior numero di rappresentanti di lista autorizzati, piuttosto che un'altra che ne aveva visti ammessi meno o nessuno.

Né può sostenersi che, anche qualora risultata incompatibile l'assenza di tutti i richiedenti con l'efficienza del servizio pubblico da assicurare, ove la Società avesse voluto realmente contemperare il diritto dei lavoratori e lo svolgimento del servizio, avrebbe potuto agevolmente, una volta ricevute le richieste, stabilire i criteri per consentire che almeno una parte dei richiedenti potesse prendere parte alle elezioni, atteso che qualsiasi criterio individuato *a posteriori* - ossia una volta scaduto il termine massimo e computate le domande avanzate, per selezionare chi avrebbe potuto assentarsi dal servizio e chi no - avrebbe potuto, questo sì, considerarsi discriminatorio proprio perché non precedentemente individuato e reso noto.



Sentenza n. 1651/2025 pubbl. il 06/05/2025
RG n. 321/2025
Sentenza n. cronol. 897/2025 del 06/05/2025

Le osservazioni di cui sopra, ad ogni buon conto, vanno "calate", sul versante discriminatorio, per quanto concerne la peculiarità del caso di specie.

Invero, nella tornata elettorale del 2022, la Società, viste le esperienze precedenti in cui non si era registrato questo *exploit* - v., ad esempio, le elezioni comunali del 2021 - non poteva preventivare il rilevantissimo numero di domande pervenute e non poteva preventivamente fissare un criterio per la selezione della platea dei richiedenti, sicchè, ragionevolmente, ha adottato il criterio, contingente per le elezioni politiche del 25/9/2022, di autorizzare l'assenza solo in favore del più ristretto numero di 70 richiedenti che rivestivano il ruolo di scrutinatori, segretari e presidenti di seggio (ciò è confermato dal fatto che, nelle successive elezioni regionali del 12-13/2/2023, a fronte delle minori richieste in tal senso, vi è stata una maggiore percentuale di concessione di permessi).

Se, quindi, si conviene sulla necessità, alla luce dell'esperienza occorsa, che la Società fissi per il futuro, ma sempre *a priori*, un criterio selettivo onde permettere un più idoneo contemperamento tra esigenze del servizio e diritto dei numerosi aspiranti allo svolgimento della funzione di rappresentante di lista, di certo non può imputarsi alla Società di non aver adottato tale accortezza in occasione della tornata elettorale del 2022, essendo l'evento verificatosi in quell'anno del tutto anomalo nei contorni e nelle dimensioni, escludendo, comunque, qualsiasi valenza discriminatoria del suo operato nei confronti degli odierni appellati, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure.

Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza va *in toto* riformata, con conseguente rigetto dell'originaria domanda, con tutti gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.

Stante la novità della questione e la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

- a - *dispone* l'estromissione dal giudizio di [REDACTED];
 - b - *accoglie* l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, *respinge* la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
 - c - *compensa* le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Roma, 6/5/2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(*Alberto Celeste*)

